DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____LEGISLATURA N. _____

Oggetto: LR n.

seduta del

9/02/2009

delibera

164

della procedura di

pag.

L'anno duemilanove addì 9 del mese di febbraio in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente

7/2004

testo coordinato.

"Disciplina

valutazione di impatto ambientale" art. 21 comma 6: modifica degli allegati per attuazione di sopraggiunte

normative nazionali e integrale pubblicazione del

- Spacca Gian Mario

- Petrini Paolo

DE/AM/SO8

0 NC

Prot. Segr.

175

convocata:

- Amagliani Marco

- Badiali Fabio

- Benatti Stefania

- Carrabs Gianluca

- Donati Sandro

- Marcolini Pietro

- Mezzolani Almerino

- Rocchi Lidio

- Solazzi Vittoriano

Presidente

Vice Presidente

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Sono assenti:

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Amagliani Marco.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza - alla struttura organizzativa: - alla P.O. di spesa:	Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il prot. n
 al Presidente del Consiglio regionale alla redazione del Bollettino ufficiale 	L'INCARICATO
II	

L'INCARICATO

pag. 2

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale", art. 21, comma 6: modifica degli allegati per attuazione di sopraggiunte normative nazionali e integrale pubblicazione del testo coordinato.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Ambiente e Paesaggio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Paesaggio che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

di modificare, così come previsto dall'art. 21, comma 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale", gli Allegati A, B, C e D della medesima legge così come riportato nell'Allegato 1 alla presente delibera, al fine di adeguarli agli Allegati III, IV, V e VII del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;

di rappresentare che l'Allegato 2 alla presente deliberazione riepiloga anche i provvedimenti regionali che nel tempo hanno apportato modifiche agli Allegati stessi della legge regionale e in particolare:

- 1. LR n.6/2007
- 2. LR n.11/2007
- 3. DGRM n. 1211/2007
- 4. DGRM n. 1792/2008.

pag.

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di disporre la pubblicazione degli Allegati A, B, C e D della legge regionale n. 7/2004 così come modificati nel presente provvedimento e riepilogati nell'Allegato 2, ai fini della loro completa e ampia divulgazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DE LA GIUNTA (Gian Mario Spacca)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e provvedimenti di riferimento

- D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- LR 12 ottobre 2007, n. 11 "Modifica alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale" come modificata dalla legge regionale 12 giugno 2007, n. 6"
- LR 12 giugno 2007, n. 6 "Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000"
- LR 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale"
- DGR del 9 dicembre 2008, n. 1792 "L.R. 14 aprile 2004, n. 7. Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale, art. 21, comma 6: modifica degli allegati per attuazione di sopraggiunte normative nazionali e conseguente adeguamento della DGRM n. 829/2007"
- DGR del 31 ottobre 2007 n. 1211 "L.R. 14 aprile 2004, n. 7 Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale, adeguamento allegati A2, lettere a) e b) e B2, punto 5 le lettere p bis) e p ter)"

Motivazione

Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" all'art. 4 "Disposizioni transitorie e finali" ha sostituito gli allegati da I a V della Parte II del D.Lgs. 152/2006, per il corretto recepimento della normativa europea.

Il D. Lgs. 4/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 gennaio 2008, è entrato in vigore il 13 febbraio 2008.

*



9 FEB 2009

pag. 4

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'articolo 35 del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 4/2008, al comma 1 prevede che: "Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro 12 mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto."

Al comma 2: "Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili."

Pertanto, in attesa del completo adeguamento della normativa regionale, trova ancora applicazione la LR n. 7/2004 e ss.mm.ii. la dove non in contrasto con la norma nazionale. Si rende necessario adeguare gli Allegati della L.R. 7/2004 alla normativa sopraggiunta. Tale esigenza contribuisce a chiarire il riparto delle competenze tra Regione e Province.

La legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, prevede all'art. 21, comma 6: "La giunta regionale provvede ad adeguare gli allegati alla presente legge al fine di dare attuazione a normative comunitarie e statali nonché per sopraggiunte innovazioni tecnologiche".

In conclusione, con il presente atto, sono stati adeguati gli Allegati A, B, C e D della L.R. n. 7/2004 al fine allinearsi con la norma nazionale.

Inoltre si è ritenuto necessario riepilogare in un unico documento tutte le modifiche agli allegati che si sono succedute nel tempo ed in particolare:

- 1. legge regionale 12 giugno 2007, n.6;
- 2. legge regionale 12 ottobre 2007, n. 11;
- 3. delibera di Giunta regionale 31 ottobre 2007, n. 1211;
- 4. delibera di Giunta regionale 9 dicembre 2008, n. 1792.

Il 19 gennaio 2009 presso il Servizio Ambiente e Paesaggio si è tenuto un tavolo di lavoro con le Province e i Comuni nel corso del quale sono stati concordati gli adeguamenti agli allegati.

Ai fini della massima divulgazione del presente atto si reputa opportuno proporne la pubblicazione per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra riportato, lo scrivente Servizio propone:

di modificare, così come previsto dall'art. 21, comma 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, gli Allegati A, B, C e D della medesima legge regionale così come riportato nell'Allegato 1 alla presente delibera, al fine di adeguarli agli Allegati III, IV, V e VII del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;

di rappresentare che l'Allegato 2 alla presente deliberazione riepiloga anche i provvedimenti regionali che nel tempo hanno apportato modifiche agli Allegati stessi della legge regionale e in particolare:

- 1. LR n.6/2007
- 2. LR n.11/2007
- 3. DGRM n. 1211/2007
- 4. DGRM n. 1792/2008.





pag. 5

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di disporre la pubblicazione degli Allegati A, B, C e D della legge regionale n. 7/2004 così come modificati nel presente provvedimento e riepilogati nell'Allegato 2, ai fini della loro completa ed ampia divulgazione.

Il responsabile del procedimento (Geol. David Piccinini)

www



9 FEB 2009

pag. 6

1 6 4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il dirigente del Servizio (Arch. Antonio Minetti)

La presente deliberazione si compone di n.21 pagine, di cui n.15 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta (Bruno Brandoni)

ALLEGATI

Y



delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1

All'allegato A1 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. sono riportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- alla lettera o) dopo la parola sotterranei viene aggiunto: "artificiali";
- alla lettera o quater) sostituire a "mq" : "metri cubi";
- dopo la lettera o sexies) vengono aggiunte le seguenti lettere:
 - o septies) Impianti termici o a celle a combustibile per la produzione di energia elettrica o termica con potenza complessiva superiore a 150 MW.
 - o octies) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
 - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II del D.Lgs. n. 4/2008);
 - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II del D.Lgs. n. 4/2008);
 - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II del D.Lgs. n. 4/2008);
 - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
 - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
 - per la fabbricazione di esplosivi.
 - o nonies) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

All'allegato A2 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. sono riportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- la lettera a) viene così sostituita:
 - a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la lettera b) viene così sostituita:
 - b) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- alla lettera c) il testo dopo le parole allegato B è sostituito con:
 "lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"



9 FEB 2009

pag. 8

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Alla lettera d) il testo dopo le parole D15 è sostituito con:
 "della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
- Alla lettera e) le parole "del d.lgs. 22/1997" vengono sostituite con: "della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
- Alla lettera g) le parole "del d.lgs. 22/1997" vengono sostituite con: "della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
- Alla lettera h) vengono eliminate le seguenti parole: "aerei esterni"
- Dopo la lettera i) viene aggiunta la seguente lettera:

i bis) ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

All'allegato B1 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. sono riportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- Al punto 1), la lettera c) "impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), 750 posti scrofe" viene eliminata;
- Al punto 1), alla lettera c) "impianti di allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo (omissis)" dopo le parole 1.000 avicoli viene aggiunto:

800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe

- Al punto 1), la lettera d) viene così sostituita:
 - d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari
- Al punto 2), dopo la lettera g quinquies) viene aggiunta la seguente lettera: g sexies) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone
- Al punto 4) dopo la lettera d) viene aggiunta la seguente lettera:
 d bis) progetti di cui all'Allegato A1, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo
 sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due
 anni.
- Al punto 4) dopo la lettera d bis) viene aggiunta la seguente lettera:
 d ter) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A1 o all'allegato B1 già autorizzati,
 realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative
 sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1).

All'allegato B2 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. sono riportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- Al punto 1), lettera c), punto 2) la parola "hJ" viene sostituita con "kJ";
- Al punto 1), lettera I ter) dopo la parola cokerie viene aggiunto: "(distillazione a secco di carbone)"
- Al punto 1), lettera l quater) la parola "minerarie" viene sostituita con:



delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

"minerali"

- Al punto 2), lettera f) le parole "l'eliminazione e recupero" vengono sostituite con: "l'eliminazione o il recupero"
- Al punto 3), lettera d) la parola "5" viene sostituita con:
 "3"
- Al punto 5), lettera d) dopo le parole "50 litri al minuto secondo" vengono aggiunte le seguenti parole:
 - "nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri secondo"
- Al punto 5), lettera f) dopo le parole "lunghezza in area urbana" vengono aggiunte le seguenti parole:

"o extraurbana"

- Al punto 5), lettera h) la parola "articolare" viene sostituita con le seguenti parole: "particolare, esclusivamente o"
- Al punto 5), lettera l) dopo le parole D11 il testo "del d.lgs. 22/1997" è sostituito con: "della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
- Al punto 5), lettera I) dopo le parole D14 il testo "del citato decreto 22/1997" è sostituito con: "del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
- Al punto 5), lettera m) dopo le parole D11 il testo "del d.lgs. 22/1997" è sostituito con: "della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
- Al punto 5), lettera n) dopo le parole D15 il testo "del d.lgs. 22/1997" è sostituito con: "della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
- Al punto 5), lettera o) dopo le parole D5 il testo "del d.lgs. 22/1997" è sostituito con: "della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
- Al punto 5) dopo la lettera s) viene aggiunta la seguente lettera:
 - s bis) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
- Al punto 5) dopo la lettera s bis) viene aggiunta la seguente lettera:
 s ter) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva
 superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della
 parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
- Al punto 6), lettera i) le parole "oltre 10.000 tonnellate all'anno" vengono sostituite con: "oltre 20 tonnellate al giorno"
- Al punto 6), lettera n quater), le parole "d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22," sono sostituite con: "decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
- Al punto 6) dopo la lettera n undecies) viene aggiunta la seguente lettera:
 n dodecies) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o all'allegato B2 già
 autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni
 negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2).

All'allegato C della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. sono riportate le seguenti modifiche e integrazioni:

7

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Al punto 2), il periodo "La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto deve essere presa in considerazione, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi" viene così sostituito:

"Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:"

Al punto 2), la lettera b) viene così sostituita:

"la ricchezza relativa, la qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona"

Al punto 2), il punto 5) viene così sostituito:

"5) zone di importanza storica, culturale e archeologica;"

Al punto 2), dopo il punto 9) viene aggiunto il seguente punto:

"10) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all' art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228"

Al punto 3), dopo la lettera d), viene aggiunta la seguente lettera:

"e) della probabilità dell'impatto"

All'allegato D della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. sono riportate le seguenti modifiche e integrazioni:

Al punto 1), dopo la lettera c), viene aggiunta la seguente lettera:

"d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili."

Il punto 2) viene così sostituito:

"2) Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato."

Al punto 3), dopo le parole: "compreso il patrimonio architettonico e archeologico" sono aggiunte le seguenti parole:

"nonché il patrimonio agroalimentare"

Al punto 4), dopo le parole: "Una descrizione dei probabili effetti rilevanti" sono aggiunte le seguenti parole:

"(diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi)"

X

delibera

164

pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dopo il punto 5) viene aggiunto il seguente punto:

"5 bis) Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio"

Dopo il punto 5 bis) viene aggiunto il seguente punto:

"5 ter) La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie."

Al punto 7), dopo le parole: "nella raccolta dei dati richiesti" sono aggiunte le seguenti parole: "e nella previsione degli impatti di cui al numero 4".

*



pag. 12

delibera <u>164</u>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 2

Testo degli allegati alla legge regionale 14 aprile 2004 n. 7, (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale) coordinato con le modifiche ed integrazioni, apportate dalla presente delibera e stampate con caratteri distinti.

Allegato A1

ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1

- a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.
- b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese quelle termali e minerali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.
- c) Impianti industriali destinati:
- 1) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- 2) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 t/die.
- d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici con una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
- e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
- f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 mc.
- g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
- h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 m.
- i) Cave e torbiere con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o con un'area interessata superiore a 20 ha.
- I) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc.
- m) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443.
- n) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche.
- o) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc.
- o bis) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, oltre le seguenti soglie minime:
- 1) 85.000 posti per polli da ingrasso:
- 2) 60.000 posti per galline;
- 3) 3.000 posti per suini da allevamento carne (di oltre 30 kg.);





delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4) 900 posti per scrofe.

- o ter) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
- o quater) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di **metri cubi**.
- o quinquies) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi volte a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
- o sexies) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza superiore o uguale a 1.000 kilo watt.
- o septies) Impianti termici o a celle a combustibile per la produzione di energia elettrica o termica con potenza complessiva superiore a 150 MW.
- o octies) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II del D.Lgs 4/2008);
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II del D.Lgs 4/2008);
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II del D.Lgs 4/2008);
- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
- per la fabbricazione di esplosivi.
- o nonies) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

Allegato A2

ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2

- a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- b) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- c) impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- d) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità

Pacita

/



pag. 14

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

- e) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3..
- f) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
- g) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
- h) Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.
- i) gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza installata inferiore a 1.000 kilo watt, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e smi.
- i bis) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

Allegato B1

1) Agricoltura

ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1

b)
c) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello
derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente as-
servito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con
numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di

- d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari
- e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 4 ha.

a)

oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;

- f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha.
- 2) Industria energetica ed estrattiva
- a) Impianti termici o a celle a combustibile per la produzione di energia elettrica o termica con potenza complessiva superiore a 50 MW.
- b) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie.
- c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, ad esclusione degli impianti solari per la produzione di energia da conversione fotovoltaica e gli impianti solari termici.



a d	ei
B	200
	a d B

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- d) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km.
- e)
- f) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km.
- g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma ad esclusione dei rilievi geofisici.
- g bis) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del r.d. 1443/1927, mediante dragaggio marino e fluviale.
- g ter) Agglomerazione industriale di carbon fossile lignite.
- g quater) Impianti di superficie delle industrie d'estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose.
- g quinquies) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW.
- g sexies) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
- 3) Progetti di infrastrutture
- a) Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali.
- b) Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca e le vie navigabili.
- c) Strade extraurbane secondarie di interesse regionale.
- d) Linee ferroviarie a carattere regionale.
- e) Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km.
- f) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare, ad eccezione degli interventi di ripascimento finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi.
- g) Aeroporti e aviosuperfici.
- h)Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera h) dell'allegato A1, nonché progetti d'intervento su porti esistenti.
- 4) Altri progetti
- a) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 mc.
- b) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha.
- c) Cave e torbiere.
- d) Cave di prestito per la realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale e regionale.
- d bis) progetti di cui all'Allegato A1, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.
- d ter) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A1 o all'allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1).

Allegato B2

ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2

- 1) Lavorazione di metalli
- a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.

X

pag. 16

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua, di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
- c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
 - 1) laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
- 2) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 **kJ** per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;
- 3) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
- d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
- e)
- f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno.
- g) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc.
- h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.
- i) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha.
- I) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di superficie o 50.000 mc di volume.
- I bis) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore ai 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 Kg al metro cubo.
- I ter) cockerie (distillazione a secco di carbone).
- I quater) Impianti per la fusione di sostanze **minerali**, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
- 2) Industrie di prodotti alimentari
- a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno.
- b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale.
- c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua.
- d) Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno.
- e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 mc di volume.
- f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione **o** il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
- g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato.
- h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.
- i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a





delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

10.000 t/giorno di barbabietole.

- 3) Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta
- a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate.
- b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
- c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
- d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.
- 4) Industria della gomma e delle materie plastiche
- a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
- 5) Progetti di infrastrutture
- a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha.
- b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici pari o superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di grandi strutture di vendita di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); parcheggi di uso pubblico con capacità pari o superiore a 500 posti auto.
- c) Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 Km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone.
- d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo.
- e) Strade extraurbane secondarie provinciali e comunali.
- f) costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri.
- g) Linee ferroviarie a carattere locale.
- h) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo **particolare, esclusivamente o** principalmente adibite al trasporto di passeggeri.
- i) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale e lacuale.
- I) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006).
- m) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10



9 FEB Znnc

pag. 18

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

- n) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
- o) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
- p) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.
- q)
- r) Antenne con potenza superiore a 20 watt in emissione o superiori a 12 mt. di impianti riguardanti il servizio di radiodiffusione, televisivo, telefonico e di telefonia mobile.
- s) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.
- s bis) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- s ter) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 6) Altri progetti
- a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.
- b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.
- c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha.
- d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata superi i 500 mq.
- e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di superficie o 50.000 mc di volume.
- f) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
- g) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
- h) Cave e torbiere dopo l'entrata in vigore del PPAE.
- i) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
- I) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.
- m) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.
- n) progetti di cui all'allegato A 2, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.
- n bis) Cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha.





pag. 19

delibera 4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n ter) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha, deforestazione allo scopo di conversione in altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha.

- n quater) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,** con capacità superiore a 10.00 metri cubi.
- n quinquies) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.
- n sexies) Stabilimenti di squartamento con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
- n septies) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari.
- n octies) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.
- n novies) Recupero di cave dismesse.
- n decies) Impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica ed impianti solari termici, ad esclusione di quelli:
- a) la cui superficie occupata dai pannelli sia pari o inferiore a complessivi 5.000 metri quadrati riferita alla sola superficie radiante, a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste che comportino, nel loro complesso, il superamento di detta superficie;
- b) integrati totalmente o parzialmente su edifici o su elementi di arredo urbano, ai sensi degli articoli 2 e 5 del d.m. 19 febbraio 2007.
- n undecies) Gli impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza istallata inferiore a 1000 kilo watt e superiore o uguale a 60 kilo watt che non interessano immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e impianti che non hanno tutte le caratteristiche per essere sottoposti alla sola D.I.A. comunale.
- n dodecies) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o all'allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2).







pag. 20

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato C

d)

ELEMENTI DI VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 6

1. Caratteristiche del progetto

Le caratteristiche del progetto debbono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

- dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità)
- b) utilizzazione delle risorse naturali;
- c) produzione di rifiuti;
 - inquinamento e disturbi ambientali:
- e) rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate;
- f) impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole);
- g) cumulo con altri progetti.

2. Ubicazione del progetto

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- l'utilizzazione attuale del territorio;
- la ricchezza relativa, della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
- 1) zone costiere;
- 2) zone montuose o forestali;
- 3) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;
- 4) zone a forte densità demografica;
- 5) zone di importanza storica, culturale e archeologica;
- 6) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
- 7) effetti dell'opera sulle limitrofe aree naturali protette:
- 8) zone umide
- 9) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 70/409/CEE e 92/43/CEE;
- 10) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all' art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

- a) della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione interessata);
- b) della natura transfrontaliera dell'impatto:
- c) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- d) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto
- e) della probabilità dell'impatto.

7



9 FEB 2009

pag. 21

delibera 6 4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato D

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 2

- 1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
- a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
- b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;
- d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.
- 2. Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.
- 3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il\patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.
- 4. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:
- a) dovuti all'esistenza del progetto;
- b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
- c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; e la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.
- 5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.
- 5 bis. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.
- 5 ter. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.
- 6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
- 7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al numero 4.



Y